


N. 00374/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00808/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2011, proposto da TETIANA MOSKVICHOVA elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Clodio n. 32 presso lo studio dell'avv. Cesare Placanica e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Emanuele De Mitri ed Andrea Ruggiero

contro

- MINISTERO DEGLI ESTERI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A KIEV, in persona del Console p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la

sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

- MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. – non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 3160 del 25/11/10 con cui l'Ambasciata Italiana a Kiev ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e del Consolato Generale d'Italia a Kiev;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2012 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna il provvedimento prot. n. 3160 del 25/11/10 con cui l'Ambasciata Italiana a Kiev ha respinto la richiesta di visto d'ingresso per lavoro autonomo presentata dalla predetta;

Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita

accoglimento;

Considerato che risultano fondate le due censure del ricorso nella parte in cui deducono il possesso, in capo all'esponente, dei requisiti necessari per il rilascio del visto richiesto;

Considerato, infatti, che il requisito dello svolgimento di "attività d'interesse per l'economia italiana" è previsto dall'art. 2 del D.P.C.M. del 1 aprile 2010 con esclusivo riferimento alla categoria degli "imprenditori" e, pertanto, non risulta univocamente riferibile alla tipologia di visto richiesta dalla ricorrente (per lavoro autonomo) e all'attività che la stessa intende esercitare ("Supporto alle rappresentazioni artistiche. Consulente" come risulta dalla nota dell'Ambasciata prot. n. 1090 del 20 maggio 2011) di talchè lo stesso non può giustificare il gravato diniego;

Considerato, poi, che dalla stessa documentazione trasmessa dall'Ambasciata con nota prot. n. 3222 del 19/12/11 emerge che la ricorrente ha comprovato, in maniera idonea, il possesso del requisito reddituale previsto dall'art. 26 comma 3° d. lgs. n. 286/98;

Considerato, infatti, che dagli atti depositati dall'Ambasciata emerge che l'esponente ha conseguito un reddito di euro 8.506,00 laddove l'art. 26 comma 3° d. lgs. n. 286/98 non richiede che tali redditi, come, invece, prospettato dall'amministrazione, debbano necessariamente essere prodotti nel Paese di provenienza;

Considerato che per questi motivi il ricorso è fondato e merita accoglimento;

Considerato che la peculiarità delle questioni oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- 1) ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
- 2) DISPONE la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)